

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI ACCADEMICI DELL' ISSM VITTADINI
AI SENSI DELL' ART. 16 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 41 del 19/05/22
modificato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 77 del 30/09/22
modificato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 64 del 10/09/24

Art. 1.	- Generalità e definizioni.....	2
Art. 2.	- Titoli di accesso Ai corsi di Diploma Accademico di 1° Livello.....	2
Art. 3.	- Titoli di accesso ai corsi di Diploma Accademico di 2° Livello.....	2
Art. 4.	- Competenze di accesso ai corsi e loro verifica.....	3
Art. 5.	- Durata dei corsi e conseguimento del titolo di studio	4
Art. 6.	- Ordinamenti e piani di studio individuali	4
Art. 7.	- Obiettivi formativi	5
Art. 8.	- Programmazione didattica	5
Art. 9.	- Attività Didattiche e loro articolazione	6
Art. 10.	- Propedeuticità e sbarramenti.....	6
Art. 11.	- Tipologie delle forme didattiche	6
Art. 12.	- Didattica a distanza.....	7
Art. 13.	- Esami e delle altre verifiche del profitto	8
Art. 14.	- Commissioni per gli esami	9
Art. 15.	- Commissione per la prova finale.....	9
Art. 16.	- Norme Generali della prova finale.....	9
Art. 17.	- Norme Specifiche per La prova finale del Diploma di 1° Livello.....	11
Art. 18.	- Norme Specifiche per La prova finale del Diploma di 2° Livello.....	12
Art. 19.	- Frequenza	13
Art. 20.	- Studenti a tempo parziale.....	15
Art. 21.	- Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.....	16
Art. 22.	- Conseguimento e riconoscimento dei crediti	16
Art. 23.	- Periodi di studio presso altro istituto italiano o estero	17
Art. 24.	- Lingua comunitaria	18
Art. 25.	- Trasferimenti	18
Art. 26.	- Norme Finali	19

ART. 1. - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

- Rif.: Art. 16¹ e Art. 2² del Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini"

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con delibera del Consiglio Accademico il 19 maggio 2022, è redatto in conformità all'articolo 16 del Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini" approvato con DDG n. 253 del 09/12/2010 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Per le definizioni si fa riferimento all' Art. 2 del Regolamento Didattico di cui al comma precedente.

ART. 2. - TITOLI DI ACCESSO AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

- Rif.: D.P.R. 212/2005, Art. 7

- Rif.: Art. 24³ del Regolamento Didattico

1. Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di 1° Livello:
 - a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
 - c) possono essere ammessi studenti con spiccate capacità e attitudini (c.d. "giovani talenti", art 5 comma 1¹ D.M. 382/2018) non ancora in possesso del Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado che dovranno tuttavia conseguire prima di sostenere la prova finale.
2. Non è consentito iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso di diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.) di analoga Scuola vocale o strumentale.
3. I candidati italiani o stranieri in possesso di titoli conseguiti all'estero hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

ART. 3. - TITOLI DI ACCESSO AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO

- Rif.: D.P.R. 212/2005, Art. 7

- Rif.: Art. 24⁴ del Regolamento Didattico

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) coloro che siano in possesso di un diploma del previgente Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Superiori di Studi Musicali (AFAM).

¹ D.M. 382/2018, art. 5 c. 1: "Le Istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, del d. P.R. n. 212 del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attività formative".

- c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente purché la preparazione acquisita sia coerente con l'indirizzo prescelto
 - d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. Gli studenti iscritti presso l'ISSM Vittadini, in procinto di conseguire il Diploma del previgente Ordinamento e del Triennio e che prevedono di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione di esami (invernale), possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità e tenuto conto dei posti disponibili, iscriversi con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Previgente Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami (invernale), non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.
 3. I candidati italiani o stranieri in possesso di titoli conseguiti all'estero hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

ART. 4. - COMPETENZE DI ACCESSO AI CORSI E LORO VERIFICA

- Rif.: Art. 24⁵ del Regolamento Didattico

1. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di un esame di ammissione che consenta la verifica del possesso di abilità tecniche, interpretative e/o compositive e competenze musicali teorico-culturali coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello.
2. I requisiti, le competenze richieste e i programmi delle prove di ammissione ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello sono stabiliti nella **Tabella "A"** allegata al presente regolamento. Le competenze richieste per l'accesso al Triennio di primo livello fanno riferimento alla Tabella A allegata al decreto MIUR n. 382 del 11 maggio 2018.
3. L'esame di ammissione per il Triennio e quello per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
4. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni Scuola di Diploma Accademico di primo e secondo livello ed è articolato in prove teoriche e pratiche.
5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento d'identità e presentare il proprio curriculum dettagliato e il programma specifico che intende eseguire.
6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
7. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" le competenti Strutture Didattiche indicano gli specifici obblighi aggiuntivi e stabiliscono le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente. Il

mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera.

8. I candidati risultati "non idonei" non possono essere ammessi in alcun caso ai corsi anche nel caso in cui vi sia una disponibilità dei posti.
9. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono normati dal *Regolamento per l'Attribuzione dei Debiti e il Riconoscimento dei Crediti Formativi*, attuati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.
10. L'Istituto Vittadini provvede ad istituire attività formative per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.

ART. 5. - DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

- Rif.: Art. 14⁶ del Regolamento Didattico

1. Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello la durata ordinaria dei corsi è di tre anni accademici. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente non meno di 180 crediti.
2. Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello la durata ordinaria dei corsi è di due anni accademici. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente non meno di 120 crediti.
3. Per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi possono essere previsti corsi di durata superiore a quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e comunque non oltre il doppio della durata ordinaria da essi prevista.
4. Se al termine del Triennio o del Biennio Specialistico lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso". Lo studente ha facoltà di sostenere esami e prova finale entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo al suo ultimo anno di corso. Rispettando questo termine lo studente non deve effettuare la reiscrizione e non entra in regime di fuori corso.

ART. 6. - ORDINAMENTI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

- Rif.: Art. 26⁷ del Regolamento Didattico

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione dei campi disciplinari attivati, delle attività formative obbligatorie e opzionali e delle ulteriori attività formative.
2. I curricula delle singole Scuole dell'Offerta Formativa sono descritti nella **Tabella "B"** allegata al presente Regolamento.
3. Gli studenti sono tenuti a compilare e presentare annualmente un Piano di studi personalizzato nel rispetto degli ordinamenti delle Scuole di riferimento.
4. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui alla Tabella "B", di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, in misura di quanto stabilito per decreto dagli ordinamenti didattici.
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica di norma entro il 15 novembre dell'Anno

Accademico o secondo i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico.

6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica che verificherà la conformità con quanto previsto dagli ordinamenti.
7. Gli studenti iscritti a tempo pieno possono anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste nelle diverse annualità del loro corso di studi nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle competenti Strutture Didattiche in sede di approvazione del piano di studio; è concesso di anticipare o posticipare la frequenza di attività didattiche per un massimo di 12 CF (20%) per anno accademico.
8. Gli studenti iscritti a tempo pieno possono chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive (extra-crediti) tra quelle collettive costituenti l'offerta formativa delle materie "a scelta dello studente" e/o "attività ulteriori" e/o tra quelle collettive attivate e non contemplate nel proprio corso di studi. Lo studente può presentare un piano di studi comprendente extra-crediti per un massimo di 12 CF (20%) per anno accademico.

ART. 7. - OBIETTIVI FORMATIVI

1. Gli obiettivi formativi sono l'insieme di conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il raggiungimento di quel livello artistico, culturale e professionale che costituisce la finalità del corso di studio.
2. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le ore attribuiti ad ogni attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti nella Tabella "B" allegata al presente Regolamento e riportati nella Guida dello Studente.

ART. 8. - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- Rif.: Art. 7⁸ del Regolamento Didattico

1. L'anno accademico inizia di norma il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
2. Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 30 settembre per l'anno accademico successivo.
3. Salvo deroghe autorizzate dalla direzione, tutta l'attività didattica istituzionale (lezioni, esami e prove di ammissione) ad eccezione delle prove finali, deve completarsi entro i primi sette giorni di ottobre di ogni anno accademico.
4. Le attività formative hanno durata trimestrale, semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti durate o programmazioni, funzionali all'organizzazione didattica. La direzione sovrintende la programmazione delle attività affinché gli studenti possano distribuire omogeneamente le prove di esame durante tutto l'anno accademico, evitando la concentrazione di queste solo alla fine dell'anno.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze organizzative dei percorsi didattici.

6. Tutte le lezioni di attività che prevedono un esame finale vanno completate entro la sessione estiva. Nel caso di accordi consensuali fra allievo e docente per svolgere le lezioni anche nel periodo estivo in preparazione di esami in sessioni autunnali invernali, il docente è comunque tenuto a completare almeno il 75% delle ore previste entro il mese di giugno. Questa possibilità è prevista solo per le discipline a carattere individuale.
7. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione entro tale data.
9. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituto garantisce di norma tre sessioni ordinarie distribuite nel corso dell'anno accademico. La direzione, all'occorrenza e sentito il Consiglio accademico, può programmare sessioni d'esame e prove finali straordinarie in qualunque momento dell'anno.

ART. 9. - ATTIVITÀ DIDATTICHE E LORO ARTICOLAZIONE

1. Le attività didattiche relative ai corsi di studio e la loro articolazione nell'offerta didattica complessiva di ogni scuola è quello risultante nella Tabella "B" allegata al presente Regolamento.
2. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico.

ART. 10. - PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

- Rif.: Art. 21⁹ del Regolamento Didattico

1. Nel caso in cui vi siano campi disciplinari articolati in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (debiti) attribuiti allo studente in sede di ammissione, costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica.
3. Le propedeuticità di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella "C"** al presente Regolamento.

ART. 11. - TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE

- Rif.: Art. 20¹⁰ del Regolamento Didattico

1. Le attività formative ordinarie si svolgono di norma in presenza per mezzo di lezioni individuali o di gruppo, lezioni frontali collettive e laboratori. Possono essere contemplate anche attività pratiche, esercitazioni, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di

testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. Le attività didattiche ordinarie sono erogate nelle seguenti tipologie:
 - lezione individuale: attività che si svolge come interazione fra il docente e uno studente;
 - lezione di gruppo: l'attività si svolge come interazione fra il docente e più studenti che interagiscono anche fra loro;
 - lezione collettiva: l'attività si svolge come interazione frontale fra il docente e un gruppo di studenti che fruiscono collettivamente dell'insegnamento ma di norma non interagiscono fra loro
 - laboratorio: è una attività di gruppo o collettiva e l'acquisizione di capacità e conoscenze da parte degli studenti avviene in forma applicata per lo più durante gli incontri.
3. L'elenco delle tipologie didattiche corrispondente ad ogni insegnamento e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono specificate nell'allegata Tabella "B" del presente Regolamento.

ART. 12. - DIDATTICA A DISTANZA

- *Rif.: Art. 39¹¹ del Regolamento Didattico*

1. In casi specifici, motivati da esigenze didattiche, organizzative o strutturali dell'Istituto, alcuni corsi possono essere svolti in modalità telematica a distanza o integrata purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) sia docente sia allievi devono disporre di dotazioni tecnologiche (hardware, device e tipo di connessione) appropriate allo scopo;
 - b) per lo svolgimento delle lezioni deve essere adottata una piattaforma telematica istituzionale; solo in caso di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione può essere adottata una piattaforma internet pubblica che garantisca la condivisione di audio e video, che abbia un adeguato standard di sicurezza e che rispetti le norme sulla privacy;
 - c) il corso deve avere durata analoga a quella prevista nel piano di studi e le lezioni online devono essere pianificate nel tempo in modo congruo allo svolgimento di un programma prestabilito e all'assimilazione dei contenuti da parte degli studenti;
 - d) quando la didattica si basi anche su scambio di materiale e informazioni non in tempo reale (audio, video, email, compiti o testi scritti), deve essere comunque garantito parallelamente un processo didattico di interazione dinamica tra docenti e studenti, una costruzione ragionata e personalizzata dei contenuti nonché la verifica periodica dell'apprendimento. Per lo scambio di contenuti didattici digitali è previsto il solo utilizzo della piattaforma istituzionale;
 - e) a insindacabile giudizio del docente e ai fini dell'assolvimento della frequenza obbligatoria, l'allievo viene considerato presente se dimostra di essere partecipe e attivo durante le lezioni (ad es. mantenendo il video attivo e rispondendo se interpellato)
 - f) lo studente che decide di frequentare a distanza si impegna a dotarsi di tecnologie e sistemi efficienti e non può imputare a problemi di connessione la mancata partecipazione alle lezioni o le eventuali lacune nello svolgimento del programma;

2. Le attività didattiche a distanza vanno sempre autorizzate dal Consiglio Accademico il quale indicherà anche gli estremi della loro formalizzazione sia per i docenti sia per gli studenti.
3. Per ulteriori indicazioni sullo svolgimento di didattica a distanza si fa riferimento a specifico documento deliberato dal Consiglio accademico

ART. 13. - ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DEL PROFITTO

- Rif.: Art. 22¹² del Regolamento Didattico

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a conclusione delle relative attività didattiche dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, sono emanate dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche e pubblicate nella guida per lo studente e sul sito WEB istituzionale.
3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base della prestazione individuale.
4. Per le attività didattiche che i docenti intendano articolare in più forme o moduli, le Strutture Didattiche devono prevedere un'unica valutazione che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto in ciascuna differente attività.
5. Gli esami danno luogo a votazione in trentesimi, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità della commissione.
7. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne all'Istituto Vittadini, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente.
8. I verbali degli esami di profitto vanno validati digitalmente dall'intera commissione secondo le procedure adottate dell'Istituto; nel verbale la commissione certifica digitalmente la presenza o l'assenza dello studente.
9. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. Una valutazione di insufficienza o inidoneità non può essere registrata e trascritta in alcuna parte del verbale digitale, del libretto digitale o altro documento amministrativo.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Prima di procedere alla verbalizzazione il docente segretario deve richiedere allo studente una espressa accettazione del voto. In caso di esitazione nella decisione, l'accettazione/non accettazione del voto deve essere comunicata comunque e improrogabilmente entro il termine della seduta giornaliera d'esame; in assenza di tale comunicazione il voto si intende "rifiutato".

11. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
12. I verbali digitali dei programmi d'esame devono riportare l'intero programma presentato e non solo il programma eseguito.
13. Nei programmi d'esame non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami precedenti dello stesso campo disciplinare salvo completamento di brani già proposti parzialmente.
14. I corsi a scelta dello studente previsti dagli ordinamenti per decreto di norma non devono prevedere una valutazione in trentesimi. In caso contrario il voto non può essere ricompreso nel computo della media ponderata per l'accesso alla prova finale.

ART. 14. - COMMISSIONI PER GLI ESAMI

- Rif.: Art. 5¹³ del Regolamento Didattico

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge dinanzi ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore dell'Istituto Vittadini. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 15. - COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE

- Rif.: Art. 5¹⁴ del Regolamento Didattico

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato che la presiede, da uno o più relatori, e da professori dell'Istituto Vittadini. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 16. - NORME GENERALI DELLA PROVA FINALE

- Rif.: Art. 23¹⁵ del Regolamento Didattico

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere sostenuto tutti gli esami e maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. Il computo della media finale con cui si presenta un candidato si ottiene mediante la media pesata ottenuta moltiplicando il voto di ogni corso per il

numero dei crediti del corso stesso dividendo per la somma dei crediti di tutti i corsi che concorrono alla definizione della media². Sono esclusi dal computo:

- a) gli esami per i quali è previsto il solo conseguimento dell'idoneità;
- b) gli stage;
- c) gli esami sostenuti nei corsi di attività a scelta dello studente quando comportano un voto numerico
- d) i laboratori che non esprimono indicazione di voto;

La media in trentesimi viene rapportata a 110 (media in trentesimi x 3,66) e arrotondata all'unità superiore (decimali da 0,51 a 0,99) o inferiore (decimali da 0,01 a 0,50). Le lodi conseguite vengono calcolate in ragione di 0,15 punti cadauna (es.: 4 lodi = 0,60 punti) fino alla concorrenza massima di 1 punto. Di tale "bonus" verrà tenuto conto nella definizione del voto di diploma accademico.

3. Il calcolo della media, la conversione in centodecimi e il calcolo del "bonus" derivante dalle lodi dovranno essere già stati effettuati prima dell'esame finale dalla segreteria e allegati al verbale per la Commissione.
4. Prima dello svolgimento della prova finale, il docente relatore dovrà riportare per iscritto una breve nota con le proprie valutazioni qualitative in merito al lavoro svolto dai propri diplomandi nel preparare la prova finale, da cui si evinca con chiarezza il giudizio qualitativo sul lavoro svolto, ad es. *mediocre - discreto - buono - ottimo - eccellente*.
5. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 7 punti non frazionabili da aggiungere alla media ponderata espressa in cento decimi di cui al comma 3. del presente articolo, raggiunta dallo studente nel corso degli studi.
6. In presenza di una prova finale di spiccato valore artistico e culturale, la commissione può attribuire con decisione unanime anche la "lode" e, eventualmente, anche una "menzione d'onore".
7. Il voto minimo per conseguire un Diploma Accademico è di 67/110. Ne consegue che un allievo che si presenti alla prova finale con una media di 66/110, per ottenere il titolo, deve conseguire in questa almeno 1 punto.
8. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto.
9. L'Istituto Vittadini rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
10. È facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale secondo relatore o controrelatore per la prova finale.
11. L'eventuale elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in versione digitale e in due copie cartacee. Una

² (Esempio: 30/30 conseguiti in un corso di 4 crediti e 27/30 conseguiti in un corso di 12 crediti danno come media 27,75 ossia $(30 \times 4 + 27 \times 12) / 16$.)

delle copie cartacee viene depositata in biblioteca e mentre la seconda rimane al relatore.

12. Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico comunicherà 20 giorni prima il programma della sua prova finale. Eventuali variazioni del titolo o dei brani inclusi nel programma della prova finale potranno essere comunicate dal diplomando alla segreteria fino a 7 giorni prima della data di inizio della sessione di diploma. Le variazioni dovranno essere controfirmate dal docente relatore.
13. Una volta approvato il programma dalla commissione verrà data comunicazione della prova per mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale.
14. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo all'ultimo anno di corso dell'allievo; entro tale data le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

ART. 17.- NORME SPECIFICHE PER LA PROVA FINALE DEL DIPLOMA DI 1° LIVELLO

1. La prova finale del Diploma Accademico di 1° livello si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) per le scuole strumentali o vocali: una prova di esecuzione coerente con il percorso svolto corredato da un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico;
 - b) per la scuola di composizione: prove compositive scritte coerenti con il percorso svolto.
2. La durata della prova di esecuzione può differire a seconda della scuola strumentale o vocale di riferimento ed è indicato nella Guida per lo Studente.
3. La modalità di svolgimento e le caratteristiche della prova di composizione sono indicate nella Guida per lo Studente.
4. Il programma della prova d'esecuzione è stabilito distintamente per ogni scuola e può lasciare ampia scelta di repertorio oppure prescrivere l'esecuzione obbligatoria di brani specifici o composizioni di determinati autori o epoche.
5. Il repertorio della prova finale deve essere di carattere solistico e va sempre concordato con il relatore. È permesso riutilizzare brani già eseguiti nel corso del triennio ma è possibile inserire nel programma brani studiati appositamente per la prova.
6. La prova sarà integrata dalla presentazione di un breve elaborato scritto inerente il programma d'esame e redatto in forma di "note di sala" o "breve saggio". Il testo ha lo scopo di mettere in luce le competenze culturali in ambito musicale del diplomando e la sua capacità di arricchire l'esecuzione con un contributo concettuale sistematico.
7. La valutazione della commissione d'esame (art. 15 comma 4) va da 0 a 7 punti non frazionabili e, nel caso del Diploma Accademico di primo Livello, si riferisce alla prova nel suo complesso.
8. Il presidente della commissione, se non ci sono obiezioni, propone un voto di diploma sulla base della qualità della prova pratica, dell'elaborato e della presentazione dell'allievo da parte del relatore; si procede quindi a un confronto con i membri della commissione per giungere auspicabilmente a una decisione condivisa.

Nel caso non ci sia accordo fra i commissari il voto viene ottenuto con la media matematica sommando i singoli voti espressi e dividendo per 5 (o comunque secondo il numero dei commissari se più di 5).

9. L'allievo per la preparazione della prova finale ha diritto a non meno di 9 ore di lezione.
10. Per le informazioni circa la specificità delle prove delle singole scuole si fa riferimento alla guida per lo studente.

ART. 18. - NORME SPECIFICHE PER LA PROVA FINALE DEL DIPLOMA DI 2° LIVELLO

1. La prova finale del Diploma Accademico di 2° livello è articolata in tre parti di cui due obbligatorie e una opzionale:
 - a) una prova obbligatoria di esecuzione con un programma musicale coerente con il percorso svolto
 - b) una prova culturale obbligatoria costituita da un colloquio e dalla presentazione di un contributo in forma di note di sala o presentazione multimediale.
 - c) una prova opzionale costituita da un elaborato scritto di impianto articolato, frutto di una ricerca in ambito musicologico, culturale o scientifico.
2. La valutazione da parte della commissione d'esame sarà così strutturata:
 - a) la prova pratica, la prova orale e il contributo scritto o multimediale, punti a) e b) del comma 1., possono essere valutati complessivamente da 0 a 5 punti;
 - b) all'elaborato scritto opzionale di cui al punto c) del comma 1., presentato a discrezione dello studente, può essere valutato da 0 a 2 punti.

Lo studente che rinunci a presentare l'elaborato di cui al punto c) del comma 1. può ottenere al massimo 5 punti complessivi come valutazione della prova finale.
3. La durata della prova di esecuzione può differire a seconda della scuola strumentale o vocale di riferimento ed è indicato nella Guida per lo Studente.
4. Il programma d'esecuzione è stabilito distintamente per ogni scuola. Di norma tuttavia è previsto che si tratti di un programma di carattere tematico o monografico e comunque con profilo logico unitario.
5. Il repertorio strumentale della prova finale deve sempre essere concordato con il relatore; deve essere di tipo solistico fatto salvo per la scuola di Musica d'insieme DCSL68 dove sono ammessi brani per gruppi da due a otto esecutori. È permesso riutilizzare brani già eseguiti nel corso del biennio purché nel rispetto di quanto prescritto nel comma 4. del presente articolo circa l'organicità del programma. È tuttavia raccomandato inserire nel programma della prova almeno un brano studiato per l'occasione.
6. La presentazione di un contributo scritto strutturato opzionale, come da punto c) del comma 1., ha lo scopo di mettere in luce le competenze del diplomando in vari possibili orientamenti culturali musicologici o scientifici in ambito musicale. L'impostazione dello scritto non dovrà necessariamente riguardare l'intero argomento o programma della prova finale, bensì potrà anche individuare, nel contesto complessivo della prova, aspetti circoscritti o specifici. Per la stesura dell'elaborato scritto lo studente, in accordo col docente relatore, potrà eventualmente avvalersi della guida di un secondo docente scelto per la sua competenza in materia. La valutazione dell'elaborato avverrà in ragione del livello qualitativo, dell'originalità, della trattazione, del rigore metodologico e dell'approfondimento sistematico dell'argomento preso in esame. Particolare

cura dovrà essere posta alla ricchezza della documentazione e nella redazione degli eventuali apparati critici e bibliografici.

7. Il presidente della commissione, propone il voto di diploma accademico sulla base della qualità della prova pratica e della presentazione dell'allievo da parte del relatore; si procede quindi a un confronto con i membri della commissione per giungere auspicabilmente a una decisione condivisa.

Nel caso non si giunga ad un accordo fra i commissari il voto viene ottenuto con la seguente modalità:

- a) ogni commissario assegna il proprio punteggio complessivo (da 0 a 5) alla prova pratica, alla prova orale e al contributo scritto o multimediale. La somma dei punteggi dei commissari restituisce "X"
- b) ogni commissario assegna quindi il proprio punteggio (da 0 a 2) all'eventuale elaborato scritto di cui al punto c) del comma 1. La somma dei punteggi dei commissari restituisce "Y"
- c) calcolo del "bonus" derivante dalle lodi in ragione di 0,15 punti per ciascuna lode e fino a un massimo di 1 punto restituisce "Z"

Il punteggio da assegnare alla prova finale si ottiene calcolando come segue:
voto di diploma = $(X + \text{eventualmente } Y)/5$ (o comunque diviso per il numero di commissari se più di 5) + Z. Il risultato viene arrotondato alle unità per:

- eccesso quando i loro decimali sono compresi tra 0,51 a 0,99
- in difetto quando i decimali da 0,01 a 0,50.

8. Per le informazioni circa la specificità delle prove delle varie scuole si fa riferimento alla Guida per lo studente.

ART. 19. - FREQUENZA

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, in ottemperanza del DPR. 212/2005 Art. 10¹⁶ comma 3. sub i), dovrà frequentare in misura non inferiore all'80 % delle ore di lezione previste. Fatte salve le deroghe di cui ai commi successivi, l'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
2. Lo studente che al termine dell'anno accademico non raggiunge l'80% della frequenza prevista per una determinata disciplina, deve ripetere interamente l'annualità reinserendola nel piano di studi dell'A.A. successivo. Nel caso in cui uno studente abbia frequentato almeno il 50% delle lezioni previste può avanzare richiesta di riconoscimento delle ore di lezione frequentate da far valere sulla frequenza dell'anno accademico successivo, previa approvazione del docente. La richiesta va avanzata entro l'inizio dell'A.A. successivo a quello del corso parzialmente frequentato contestualmente alla presentazione del piano di studi.
3. Per gli studenti lavoratori, ove non beneficiari dei permessi per diritto allo studio (150 ore) e per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio con frequenza obbligatoria, l'obbligo di frequenza può essere ridotto previa documentata richiesta dello studente da presentare all'inizio dell'Anno Accademico:
 - al 50% per le lezioni relative alle discipline collettive;
 - al 75% per le lezioni strumentali relative alle discipline individuali/gruppo.

In caso di accoglimento della richiesta i Docenti dei relativi corsi dovranno predisporre un programma di studio compensativo e alternativo alla frequenza

comunicandolo per iscritto allo studente e alla direzione prima dell'inizio del corso.

4. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.
5. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come risulta dal registro elettronico compilato dal docente.
6. È dichiarato decaduto lo studente:

PER I CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO

- che al termine del terzo anno non abbia acquisito tutti i crediti relativi al primo anno di corso
- che al termine del primo anno fuori corso non abbia acquisito tutti i crediti relativi al primo e al secondo anno di corso
- che al termine del secondo e terzo anno fuori corso non abbia acquisito tutti i crediti relativi al primo e al secondo anno di corso e almeno i 2/3 dei crediti relativi al terzo anno di corso

PER I CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO

- che al termine del secondo anno non abbia acquisito i 2/3 dei crediti relativi al primo anno di corso
- al termine del primo e secondo anno fuori corso non abbia acquisito tutti i crediti del 1° anno di corso e almeno i 2/3 dei crediti relativi al secondo anno di corso

Il Consiglio Accademico si riserva la facoltà di valutare particolari situazioni in cui la mancata acquisizione dei crediti richiesti sia riconducibile a gravi o prolungati motivi di salute.

7. SOSPENSIONE:

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici:

- per frequentare corsi di studio presso istituti di grado pari o superiore italiani o esteri
- per motivi di salute
- per motivi familiari
- per motivi di lavoro

La richiesta di sospensione debitamente documentata è indirizzata al Direttore per essere vagliata ed eventualmente accolta. Lo studente, nel caso di accoglimento, conserva la possibilità di accedere nuovamente al corso di studi cui era iscritto entro i successivi tre anni accademici nel caso di Corso Accademico di Primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di Corso Accademico di Secondo livello. La riammissione può essere subordinata ad una verifica delle competenze nella materia principale. Nel periodo di sospensione lo studente è tenuto al versamento del contributo per il mantenimento del posto quantificato dal CdA e soggetto ad eventuali aggiornamenti. Tale contributo non è richiesto nei seguenti casi; alle studentesse per il primo anno di nascita di ciascun figlio agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi o prolungate.

8. RINUNCIA:

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione per

l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le seguenti verifiche:

- competenza della materia principale trami esame di riammissione
- non obsolescenza dei crediti acquisiti
- effettiva disponibilità del posto
- avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi e al riconoscimento di attività formative interne e/o esterne quantificato dal CdA e soggetto ad eventuali aggiornamenti. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro un mese dalla scadenza dei termini è considerato studente rinunciatario.

ART. 20. - STUDENTI A TEMPO PARZIALE

- Rif.: Art. 14¹⁷ del Regolamento Didattico
- D.M. (MIUR) del 28 settembre 2011

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 3 del regolamento didattico l'Istituto garantisce la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale dello studente, fissando percorsi di studio che abbiano durata diversa da quella ordinaria. Nel successivo comma 4. sono elencate le categorie di studenti che per motivi di lavoro, familiari o di salute possono rientrare nelle categorie di iscritti a tempo parziale.

2. All'atto dell'immatricolazione lo studente potrà optare per una frequenza su un numero di anni maggiore rispetto a quanto previsto, ma comunque non superiore al doppio della durata normale del corso scelto.

3. Durante tutta la durata del percorso di studio personalizzato lo studente sarà considerato in corso. In apposito regolamento sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studio.

4. L'iscrizione a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti iscritti ai corsi di Triennio e Biennio (alta formazione) che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) studente lavoratore;
- b) studente impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari;
- c) studente con problemi personali di salute o di invalidità;
- d) studente con figli e studentesse in gravidanza;
- e) studente impegnato nello sport a livello agonistico nazionale o internazionale;
- f) studente impegnato in attività artistica a livello professionale;
- g) studente iscritto contemporaneamente presso una scuola secondaria di secondo grado;
- h) studente iscritto contemporaneamente all'Università.

5. Tutte le condizioni di cui al comma precedente devono essere comprovate da adeguata documentazione e certificazione e sono meglio specificate in apposito regolamento.

6. Riguardo alla contemporanea iscrizione di uno studente in un Istituto AFAM e in un Istituto universitario si fa riferimento al Decreto Ministeriale MIUR del 28 settembre 2011.

ART. 21. - STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

- Rif.: Legge 8 ottobre 2010, n. 170
- Rif.: D.M. 5669 del 12 luglio 2011 - linee guida
- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 4

1. L'Istituto tutela gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e recepisce la normativa e le linee guida di riferimento.
2. In ottemperanza alle leggi in materia persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
 - a) garantire il diritto all'istruzione;
 - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
 - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - e) preparare i docenti e sensibilizzare studenti e operatori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
 - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

ART. 22. - CONSEGUIMENTO E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

- Rif.: Artt. 29 e 31¹⁸ del Regolamento Didattico

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a. il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b. la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituto Vittadini;
 - c. lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto Vittadini, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d. il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che prima dell'immatricolazione abbiano compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.
3. Per le modalità di riconoscimento crediti pregressi o conseguiti in attività esterne e interne all' Istituto si fa riferimento al **Regolamento per l'attribuzione debiti e riconoscimento crediti**.
4. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto Vittadini o da altra istituzione di pari grado, le Strutture Didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero di crediti dello stesso settore

disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

- b. riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
5. L'Istituto, secondo criteri stabiliti nel Regolamento per l'attribuzione debiti e riconoscimento crediti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate nel periodo dell'iscrizione ed esternamente all'Istituto purché attestate da idonea documentazione.
6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto Vittadini, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite nel suddetto regolamento.
7. L' Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
8. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nell'Istituto, le Strutture Didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e l'eventuale debito formativo da assolvere.
9. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione.
10. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
11. La Struttura Didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
12. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

ART. 23. - PERIODI DI STUDIO PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO

- Rif.: Art. 35¹⁹ del Regolamento Didattico

1. L'ISSM Vittadini favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità (ERASMUS) o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività

programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea (ECTS).
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

ART. 24 - LINGUA COMUNITARIA

- *Rif.: Art. 30²⁰ del Regolamento Didattico*

1. L'Istituto Vittadini organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea.
2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle Strutture Didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne all'Istituto. Per il Triennio è obbligatoria un'annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. L'esame da sostenere è di livello B2 del "Quadro di Riferimento Europeo".
4. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso Istituzioni di pari livello o superiore.
5. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "B2" del "Quadro di riferimento europeo".

ART. 25- TRASFERIMENTI

- *Rif.: Art. 33 del Regolamento Didattico*

L'Istituto si riserva di valutare eventuali richieste di trasferimento da altre Istituzioni. In ogni caso il candidato dovrà sottoporsi ad un esame di ammissione e non godrà di precedenza nella relativa graduatoria di idoneità.

ART. 26. - NORME FINALI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il previgente Regolamento dei Corsi Triennali di primo livello, approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato nella seduta del 24 novembre 2017, e il Regolamento Biennio superiore sperimentale di II livello, approvato dal Collegio Docenti del 5 luglio 2006 e modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 24 novembre 2017.

Allegati:

TABELLA A - Requisiti, Competenze richieste e Prove di ammissione ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello

TABELLA B - Curricula delle singole Scuole dell'Offerta Formativa.

TABELLA 1C – Propedeuticità e sbarramenti Triennio

TABELLA 2C – Propedeuticità e sbarramenti Biennio

Note:

¹ REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 16. (Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti devono obbligatoriamente contenere:

- a) L'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli e l'elenco delle altre attività formative;
- b) Le eventuali propedeuticità per ogni insegnamento e ogni altra attività formativa;
- c) Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) La tipologia delle forme didattiche, ivi compreso anche quelle a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale.
- e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) Le attività compensative, in caso di deroga all'obbligo di frequenza;
- g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

² REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e) corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
- f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello,
- g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q) scuola: l'insieme delle attività didattiche comunque denominate, raggruppate per materie omogenee;
- r) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- s) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- t) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

³ REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 24. (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio.

(...)

3. L'ammissione ai corsi accademici di primo e di secondo livello è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

(...)

7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

4 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 24. (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio.

(...)

3. L'ammissione ai corsi accademici di primo e di secondo livello è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

(...)

7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

5 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 24. (Ammissione ai corsi di studio)

(...)

3. L'ammissione ai corsi accademici di primo e di secondo livello è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

6 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 14. (Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall' ART.29, comma 5,

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

7 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 26. (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

4. Lo studente può chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l'Istituto. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30 % di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

8 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 7. (Programmazione didattica)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

2. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.

3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.

4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

6. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

7. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.

8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione entro tale data.

9. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituto garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico, relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro la terza sessione.

9 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 21. (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

10 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 20. (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell' ART. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

11 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 39. (Didattica multimediale e a distanza)

1. L'Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

12 REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 22. (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a conclusione dell'insegnamento, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'Anno Accademico precedente e non richiedono iscrizione.

14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

¹³ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 5. (Commissioni per gli esami di profitto)**

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

¹⁴ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 6. (Commissione per la prova finale)**

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.

2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo.

Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

¹⁵ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 23. (Conseguimento del titolo di studio e prova finale)**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.

2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

¹⁶ **DPR. 212/2005 Art. 10.**

3. Ogni regolamento didattico determina:

(...)

i) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all' 80 per cento della totalità della attività formative, con esclusione dello studio individuale

¹⁷ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 14. (Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)**

(...)

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

¹⁸ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 29. (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)**

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;

c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) l'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 31. (Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.

2. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

¹⁹ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 35. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)**

1. L'Istituto favorisce gli scambi di studenti con Istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;

b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;

c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) Tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio Accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione all'Istituto lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

²⁰ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 30. (Lingua comunitaria)**

1. L'Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Istituto.

²¹ **REGOLAMENTO DIDATTICO - ART. 33. (Trasferimenti)**

(...)

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. Le strutture didattiche competenti prevedono, eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.